

## CIRCOLARI

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 15 maggio 1996, n. 8/EDE

**Chiarificazione in ordine alle tipologie d'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua non soggette ad autorizzazione a sensi dell'art. 82 del DPR n. 616/77 in quanto tali da non comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi**

Ai Sindaci dei Comuni  
della Regione Piemonte  
Ai Presidenti delle Province  
della Regione Piemonte  
Ai Presidenti delle Comunità  
Montane della Regione Piemonte  
Ai Presidenti Enti di Gestione  
delle Aree Protette regionali  
e, p.c.  
Alla Soprintendenza Beni  
Ambientali ed Architettonici  
del Piemonte

*Loro indirizzi*

Con riferimento ai disposti dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, comma n. 12, che stabiliscono che non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e sempre che non modificano l'assetto idrogeologico del territorio;

- vista a riguardo la circolare ministeriale 31 agosto 1985, n. 8 di applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 431 (tutela di zone di particolare interesse ambientale);

- visti i contenuti del D.P.R. 14 aprile 1993 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale»;

- considerato che il DPR 14 aprile 1993 tra le finalità di cui all'art. 1 esplicita che gli interventi devono avere finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi;

- considerato che il richiamato DPR 14 aprile

1993 elenca all'art. 2 le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi sia nei corsi d'acqua non regimati che in quelli regimati;

- considerato che la Regione Piemonte nella legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 ha preso atto dei disposti del c. 12 dell'art. 1 della LN 8 agosto 1985, n. 431 individuando all'art. 12 gli interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 agosto 1939, n. 1497;

- considerato che gli interventi di manutenzione in argomento devono tendere al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali e naturali degli alvei riducendo per quanto possibile l'uso dei mezzi meccanici;

- a seguito e ad ulteriore specificazione delle chiarificazioni già adottate con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 18/PET del 22 agosto 1989, esplicativa della legge 3 aprile 1989, n. 20 in ordine agli interventi non soggetti a preventiva autorizzazione - art. 4 circolare 18/PET,

si ritiene opportuno produrre il seguente documento che individua puntualmente, in relazione ai disposti di cui al D.P.R. 14 aprile 1993, le tipologie degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, ricompresi in zone sottoposte a vincolo e tutelati come beni ambientali in forza dell'art. 1, comma 5, lettera c) della legge 8 agosto 1985, n. 431, che non debbono essere sottoposti a preventiva autorizzazione.

Le tipologie degli interventi di manutenzione da effettuarsi nei corsi d'acqua per le quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono individuabili come di seguito specificato:

A) Interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua non regimati:

- 1A) rimozione dei rifiuti solidi, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata;

- 2A) taglio e sgombero dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea - con posa ed accatastamento in luogo di sicurezza - che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico.

In linea tecnica le sezioni interessate da una portata trentennale sui corsi d'acqua non classificati e sostanzialmente incassati, devono essere individuate geometricamente tenendo conto dell'ampiezza delle sponde sulla base di un profilo idrodinamico medio non inferiore a metri 3.00, ovvero la sezione sarà riferita alla portata trentennale negli altri casi.

Si dovrà tenere conto dell'influenza della vegetazione arborea sul regolare deflusso delle acque, nonché della vegetazione arborea pregiudizievole per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanen-

te gli habitat ripariali e le zone di deposito alluvionale adiacenti;

- 3A) rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili; restauro dell'ecosistema ripariale, compreso l'eventuale impatto di specie autoctone. Per quanto è possibile, gli interventi non devono essere realizzati contemporaneamente su entrambe le sponde, in modo da facilitare la colonizzazione spontanea della sponda opposta e conservare l'ecosistema fluviale preesistente;

- 4A) ripristino della sezione di deflusso, inteso come eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi, trasportati e accumulati in punti isolati dell'alveo, pregiudizievole al regolare deflusso delle acque.

La sistemazione degli stessi di norma deve avvenire nell'ambito dello stesso alveo;

- 5A) sistemazione e protezione spondale, intesa come risagomatura e collocazione di materiale litoidi, movimentato in alveo, a protezione di erosioni spondali;

- 6A) ripristino della funzionalità di tratti tombati, tombini stradali, ponticelli ecc., inteso come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione sia del materiale di sedime, da ridistribuire preferibilmente in alveo, sia di altro vario materiale, da portare a discarica, accumulatosi nella luce dei ponti, nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;

- 7A) le asportazioni manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui.

Per gli interventi di taglio di alberi ed arbusti in alveo è fatto rigoroso divieto allo sradicamento. Per gli interventi di taglio alberi ed arbusti sulle rive, gli abbattimenti dovranno essere di tipo culturale selettivo da attuarsi senza sradicamenti e ciò nel rispetto dei disposti dell'art. 96, lettera c), T.U. n. 523 del 1904.

B) Interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua regimati:

- 1B) manutenzione delle arginature e loro accessori, intesa come taglio di vegetazione arborea sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti, ricarica di sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del paramento, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (chiaviche, scolmatori, botti a sifone ecc.), purché condotta nel più assoluto e rigoroso rispetto delle tipologie e dei materiali esistenti senza sostanziali modifiche delle dimensioni originarie, manutenzione e ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una attiva individuazione di tratti fluviali;

- 2B) rimozione di rifiuti solidi, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata;

- 3B) taglio e sgombero dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea, con posa *c/a* accatastamento in luogo di sicurezza, che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico.

Si dovrà tenere conto dell'influenza degli alberi e arbusti sul regolare deflusso delle acque, nonché della vegetazione pregiudizievole per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone di deposito alluvionale adiacenti;

- 4B) rimozione di materiale di sedime dalle banchine pavimentate, intesa come allontanamento a discariche autorizzate del materiale presente sulle banchine del corso d'acqua;

- 5B) taglio di vegetazione e rimozione di depositi alluvionali su banchine in terra, intesi come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione dei depositi alluvionali che riducono la sezione idraulica del corso d'acqua;

- 6B) rinnovo di pavimentazioni di banchine, inteso come rimozione delle parti dissestate e ripristino di tratte di pavimentazione fatiscenti con analoghi materiali;

- 7B) rimozione di materiale vario dagli accessi e dalle discese pubbliche a fiume con trasporto dei detriti a pubbliche discariche autorizzate;

- 8B) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti stessi; rimozione sia del materiale di sedime, da ridistribuire preferibilmente in alveo, sia di altro vario materiale, da portare a discarica, accumulato nella luce dei ponti, nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;

- 9B) manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie con idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque;

- 10B) ripristino di protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni o scogliere), ciò solo in caso di pronto intervento per eliminare situazioni di pericolo a persone e/o cose e per motivi di pubblica incolumità e sulla base degli obiettivi e normativa del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in seduta del 5 febbraio 1996, Deliberazione n. 1;

- 11B) le asportazioni manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui.

Per gli interventi di taglio di alberi e arbusti in alveo, è fatto rigoroso divieto allo sradicamento. Per gli interventi di taglio di alberi e arbusti sulle rive o nelle aree golenali è fatto rigoroso divieto allo sradicamento, gli abbattimenti dovranno essere di tipo culturale selettivo da attuarsi senza sra-

dicamenti e ciò nel rispetto dei disposti dell'art. 96, lettera c), T.U. 523 del 1904.

Per il taglio della vegetazione del corpo e della sommità degli argini si dovrà intervenire di regola a mezzo sfalcio.

Inoltre, vista la Deliberazione n. 20/1995 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in seduta del 9 novembre 1995, possono essere considerati interventi di manutenzione, e pertanto da non assoggettare all'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 1497/39, gli interventi finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso dei corsi d'acqua, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture attraverso l'asportazione di materiale litoide.

Gli interventi, da condursi senza sostanziale alterazione delle sponde o delle rive e con successivo tempestivo ripristino delle piste di accesso, dovranno essere rigorosamente limitati a quantità inferiori a 10.000 mc in tutti i corsi d'acqua minori, e III categoria compresa, potranno essere di quantità inferiore a 20.000 mc nei soli tratti fluviali classificati di II categoria ai sensi del Regio decreto 28 luglio 1904, n. 523. È fatto salvo il nulla osta dell'autorità idraulica.

Gli interventi potranno essere singoli o preferibilmente presentati su programmi organici e potranno prevedere la rilocalizzazione degli inerti in area demaniale.

Qualora fosse prevista la sistemazione dei materiali litoidi prelevati dagli alvei in siti di discarica in zone tutelate quali beni ambientali (art. 1, c. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 431), i singoli interventi dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione.

Pur considerando prevalente l'aspetto idraulico, è parimenti da intendersi esclusa dall'elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione la rimozione di materiali in alveo nei casi in cui si sia in presenza di isole di non recente formazione, ormai riccamente vegetate e tali da formare nel paesaggio fluviale un quadro di rilevante interesse naturalistico ed estetico-formale.

Le determinazioni saranno assunte in congruenza con la normativa dell'art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in seduta del 5 febbraio 1996, Deliberazione n. 1/1996.

Le presenti norme hanno validità anche per i corsi d'acqua ricompresi all'interno della categoria di bene ambientale di cui all'art. 1, c. 5, lettera f) della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Per quanto riguarda la tutela patrimoniale di interesse dello Stato, si fa riferimento alla nota n. 2240/96 dell'11 marzo 1996 del Ministero delle Finanze, Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, allegata alla presente come parte integrante.

Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni vigenti sulla materia e tutte le altre autorizzazioni da conseguire.

Enzo Ghigo

Allegato

Ministero delle Finanze  
Direzione Compartimentale del Territorio  
per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

Torino, 11 marzo 1996

Servizio 2° Reparto 3°

Prot. 2240/96

Risposta al Foglio del 13 febbraio 1996

Prot. 115 SP

Alla Regione Piemonte  
Assessorato Ambiente, Cave e  
Torbiera  
Energia Pianificazione e Gestione  
delle Risorse Idriche,  
Lavori Pubblici e  
Tutela del Suolo  
10100 Torino

e, per conoscenza,

Al Corpo Forestale dello Stato  
Coordinamento Regionale  
corso G. Ferraris 2  
10121 Torino

Al Dipartimento del Territorio  
Direzione Centrale del Demanio  
00100 Roma

Oggetto: Manutenzione sui corsi d'acqua

In riferimento alla nota in oggetto, si segnala la necessità di prevedere che, in caso di asportazione delle piante esistenti negli alvei dei fiumi e torrenti di competenza regionale, dovrà essere informata l'Amministrazione Demaniale dello Stato, proprietaria degli alberi, per la riscossione dei proventi della loro vendita.

Lo stesso dicasi per gli alberi ubicati in altre aree demaniali.

Sulla base delle vigenti disposizioni, si comunica che nei casi soprascritti la procedura che viene utilizzata per ottenere l'autorizzazione al taglio delle piante nell'alveo dei fiumi o dei torrenti individuati come «acque pubbliche» è la seguente:

1. L'interessato presenta richiesta presso la Sezione Staccata della Direzione Compartimentale del Territorio, ubicata nel capoluogo di Provincia.

2. La Sezione Staccata interessa il Corpo Forestale dello Stato e l'Ufficio Tecnico Erariale che determinano rispettivamente il volume del legname ed il relativo valore.

3. Il richiedente provvede al pagamento del valore del legname presso l'Ufficio del Registro competente.

Al fine di semplificare la procedura nei casi previsti nella circolare regionale, per i quali è evidenziata la necessità di effettuare la manutenzione dei corsi d'acqua nell'intera Regione, può essere proposta la seguente soluzione:

a) I soggetti interessati rivolgono istanza alla Sezione Staccata Demanio, che provvede ad attivare il Corpo Forestale dello Stato;

b) Il Corpo Forestale dello Stato provvede ad esaminare prioritariamente la richiesta per appura-

re se il legname da asportare, in relazione alla dimensione ed ai costi del taglio e trasporto, ha valore commerciale. Nel caso in cui si è in presenza di legname con valore commerciale, il Corpo Forestale dello Stato provvede al calcolo del valore, oltre a quello del volume, sulla base di una tabella predisposta dall'U.T.E. provinciale.

c) Il richiedente provvede ad effettuare il pagamento presso l'Ufficio di Registro.

Questa Direzione, per esigenze di carattere straordinario, ritiene invece possibile procedere ad una valutazione delle piante successivamente all'abbattimento e quindi già accatastate, esclusivamente nei casi di somma urgenza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo ed a seguito di ordinanza del Sindaco.

In tal caso le piante dovranno essere custodite a cura del Comune fino alla definizione delle operazioni di vendita.

Questa Direzione, prima di dare disposizioni in merito ai propri Uffici dipendenti, rimane in attesa di conferma da parte di codesto Assessorato, nonché del Corpo Forestale dello Stato.

Si richiede, infine, alla Direzione Centrale del Demanio, di far conoscere con cortese urgenza il proprio parere in merito alle procedure proposte.

Il Direttore Compartimentale  
Dirigente Superiore  
Ippazio Gerbino